

Studio Legale Scafetta
Avv. Michela Scafetta
Viale Africa, 120
00144 – Roma
Fax 06. 967017223 – scafetta@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO
Sezione Lavoro

Ricorso ex art.700 c.p.c.
Con contestuale istanza di notifica ex art.151 c.p.c.

Per la sig.ra **Nora Avvertenza**, c.f. VVRNRO78A63F839F, nata a Napoli il 23.01.1978 e residente ad Aversa alla Via Dragonetti, 25 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Scafetta, del Foro di Roma (c.f. SCFMHL79E55A485U), giusta procura in calce al presente atto, entrambe elettivamente domiciliate presso la Cancelleria di Codesto Tribunale.

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento all'indirizzo di posta certificata scafetta@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del **Ministro p.t.**, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – AMBITO TERRITORIALE DI AREZZO**, nella persona del Dirigente pro tempore, domiciliati ex lege in Firenze, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in 50129, Via degli Arazzieri n. 4

E NEI CONFRONTI

Di tutti i contro interessati assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella Fase C del piano straordinario di assunzione coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017.

PREMESSO CHE

La ricorrente è una docente con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria (classe EEEE posto comune) di primo grado assunta in ruolo il 1 Dicembre 2015, con decorrenza giuridica da tale data.

La stessa, ha chiesto un periodo di aspettativa dal 2.12.2015 fino al 30.06.2016.

La ricorrente ha poi partecipato alla procedura di mobilità territoriale così come prevista dal CCNI dell'8 aprile 2016 per la classe di concorso EEEE scuola primaria, posto comune, come appartenente alla categoria di docente immesso in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da Fase C.



Orbene, nel bollettino dei movimenti degli ambiti territoriali elencati dalla ricorrente tra le prime preferenze espresse e in particolare, nei movimenti pubblicati negli Ambiti Territoriali Provinciali di Napoli (ambito 13 e ambito 14) non è presente il nominativo della sign.ra Avvertenza, ma risulta che alcuni aspiranti con punteggio inferiore hanno ottenuto il movimento richiesto;

Al contrario la ricorrente, il 29.07.2016 ha ricevuto nella propria casella di posta elettronica una e-mail dal Miur, avente ad oggetto “Notifica assegnazione nuova sede scolastica/Ambito” con cui si informava la stessa dell’avvenuto trasferimento presso l’Ambito 003 Toscana, tipologia di posto, “Comune”.

Immediatamente, è risultato chiaro ed evidente l’errore del sistema sotteso al trasferimento, in quanto l’Ambito 003 Toscana è stato sì indicato dalla sig.ra Avvertenza nella sua domanda di trasferimento ma al 55° posto delle preferenze espresse. La stessa ricorrente, nonostante avesse fatto una richiesta in autotutela volta alla valutazione corretta del suo punteggio costituito da 20 punti, quantificato sulla base di 8 punti + 12 relativi al concorso ordinario superato presso l’USP di Caserta nell’anno 2000, il MIUR non solo non ha risposto ma non ha valutato il detto punteggio ai fini della mobilità. Ciò considerato, la signora Avvertenza certamente avrebbe avuto il diritto di ottenere una sede alla stessa più favorevole, e comunque non così lontana territorialmente rispetto alla propria residenza.

Avuto riguardo anche al fatto che la stessa ricorrente non solo è separata ma è collocataria di un minore che ad oggi ha dei seri problemi di salute.

Tutto ciò posto, la ricorrente si vede costretta a proporre il presente ricorso per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

Il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie, è costituito dall’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 dell’8.4.2016 e dal Contratto Collettivo nazionale Integrativo sottoscritto l’8 aprile 2016.

L’ordinanza, che disciplina le operazioni di mobilità è stata adottata seguendo le prescrizioni dettate dalla legge 107/2015 (c.d. buona scuola) con la quale fu dato il via ad un piano di assunzioni, attuato nell’anno 2015, che ha coinvolto anche la ricorrente. **L’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016** richiama espressamente quanto previsto dal **Contratto Nazionale integrativo dell’ 8.4.2016**, dandone attuazione.

La ricorrente, assunta dalle graduatorie permanenti, ha partecipato alla fase C prevista dall’art. 6 del CCNI per tutti gli ambiti nazionali.

1. Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 (norme applicabili alla fattispecie)

Appare opportuno riportare le norme di riferimento delle operazioni di mobilità, muovendo dall’O.M.

241/2016 che, all’art. 3, prevede che *“i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazione e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17”*.

All’art.8 si prevede che *“ i docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo e*



secondo grado, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sede di altre province”.

All’art. 9, comma 10, si stabilisce che “ *Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province : è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art.1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all’interno delle quali l’ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”.*

2. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 8.4.2016

Le fasi e le disposizioni operative in ordine alla gestione della mobilità sono contenute “ Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017” sottoscritto l’8.4.2016 presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale.

Le norme di riferimento sono le seguenti :

- L’art.2 rubricato destinatari, nel quale, al comma 3, si prevede espressamente che “ *i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale.* A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art.6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti neo assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall’art. 6 per tutti gli ambiti nazionali...”
- L’art. 6 , rubricato “ FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI” stabilisce le modalità di svolgimento delle 4 fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.
- In particolare, si riporta integralmente la fase c), rilevante nella fattispecie.

FASE C

Gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale.

“La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza;”

L’art. 8 stabilisce i criteri di individuazione delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità.

L’art. 9 è specifico per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

L’art.17 disciplina le modalità di gestione del contenzioso, prevedendo il reclamo entro 10 giorni.



Infine, l'allegato 1 ripercorre tutte le fasi della mobilità, ripercorrendo l'ordine delle operazioni dei movimenti, e precisando che l'ordine di graduatoria degli aspiranti vada redatto privilegiando il criterio del punteggio più alto.

Così riprodotto il quadro normativo di riferimento, appare evidente che la ricorrente sia stata illegittimamente pretermessa nella assegnazione della sede scolastica, atteso che le è stato assegnato l'Ambito Territoriale di Arezzo, distante centinaia di chilometri dalla città di residenza (e peraltro non indicata in domanda), laddove vi era la disponibilità di cattedre nella provincia di Napoli, inopinatamente assegnate a docenti titolari di punteggio inferiore rispetto al suo.

Come più volte detto, l'unico criterio di assegnazione delle sedi per i docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica, ferma la distinzione delle fasi, era quella del punteggio più alto.

Lo stesso contratto collettivo integrativo cui rinvia l'ordinanza ministeriale, pur non essendo necessario, precisa che le posizioni in graduatoria vadano stabilite sulla base del punteggio alto.

Di contro l'Amministrazione, invocando un non meglio precisato "algoritmo" che avrebbe gestito le operazioni assicurando la parità di trattamento, è rimasta sorda ad ogni protesta ed istanza da parte degli interessati, nonostante fosse stato segnalato da più parti la fallacia di detto sistema.

Infatti, la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR non riporta le eventuali precedenze previste dal CCNI art.13, né specificano la Fase della mobilità per la quale si è partecipato.

L'esistenza dell'errore nelle operazioni di mobilità è evidente nonché certo anche per stessa ammissione del Ministero, che prendendo atto del mal funzionamento, da una parte si è rifiutato di effettuare ex novo le operazioni di mobilità, limitandosi ad un laconico impegno a rivedere le singole posizioni dei docenti che avessero presentato istanza di conciliazione ex art.17 co.2 del CCNL.

Orbene, le carenze riscontrate nei provvedimenti afferenti la mobilità, circa l'incomprensibile funzionamento dell'Algoritmo, ovvero la mancata indicazione e pubblicazione del criterio utilizzato dall'amministrazione per lo svolgimento della procedura di mobilità 2016/2017, nonché la mancanza della puntuale indicazione delle precedenze previste dal CCNI art.13, così come dalla Fase della Mobilità per la quale si è partecipato, non consente alla ricorrente di conoscere le ragioni e i criteri che hanno determinato una mobilità non su un ambito più vicino alla propria residenza, né consente il sindacato di legittimità contrariamente a quanto disposto dall'art.3, l. n. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3 l. 241/1990, rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta.

Per tutto quanto sopra premesso la signora NORA AVVERTENZA ut supra rappresentata e difesa,

CHIEDE



IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA

Che l'Ill.mo Giudice adito, ritenuti sussistenti gli estremi di cui all'art.700 c.p.c., esaminati gli atti, valutata l'urgenza, voglia con decreto inaudita altera parte, e contestuale fissazione dell'udienza di comparizione nel termine di cui all'art. 669 sexies co.2, c.p.c., ovvero con ordinanza previa convocazione delle parti in apposita udienza ai sensi dell'art. 669 sexies, co.1 c.p.c., sospendere il provvedimento di assegnazione della sede ed ammettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ed in particolare:

- Previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione della stessa all'Ambito Territoriale di Arezzo 003, in luogo dell'Ambito di Caserta, e poi in ordine richiesta delle province: Ambito di Napoli, Ambito di Salerno, all'Ambito di Benevento, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria.
- Conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale della Campania, ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio di titolarità.
- Con vittoria di spese e del compenso professionale oltre accessori di legge.

Con riserva di ulteriormente agire per la richiesta di risarcimento danni in vi a ordinaria.

In Via istruttoria:

- Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia ordinare al Ministero convenuto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero ove occorra, richiesta di esibizione alla p.a. ex art. 213 c.p.c.) del c.d. Algoritmo ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente nella sede contestata e per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio nell'ambito territoriale richiesto, nonché tutte le determinazioni in ordine all'assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

Con riserva di ulteriormente articolare ogni altra richiesta istruttoria che si rendesse opportuna anche a seguito della difesa di controparte.

Si producono i documenti come in narrativa.

Salvo ogni diritto

Avv. Michela Scafetta

